CAMERA DEI DEPUTATI N. 2572

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(BISAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

—

Conferimenti ai fondi di dotazione dell'IRI e dell'ENI finalizzati all'aumento di capitale della SOGAM spa

Presentato alla Presidenza il 2 dicembre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I. – È noto che con atto in data 22 dicembre 1977 fu costituita la SOGAM - Società gestione azioni Montedison SpA - con capitale sociale di lire 500.000.000 rappresentato da 50.000 azioni da lire 10.000 ciascuna, sottoscritto dall'ENI in ragione di 39.150 azioni e dall'IRI in ragione di 10.850 azioni.

La società fu costituita su precisa direttiva in data 21 luglio 1977 del Ministro delle partecipazioni statali per soddisfare all'esigenza, confermata in sede parlamentare, di unificare, in capo ad un'unica finanziaria, la titolarità e la gestione delle azioni Montedison separatamente possedute dall'IRI e dall'ENI.

Fine statutario della società – aperta, a particolari condizioni, alla partecipazione di altri enti pubblici economici o di società da questi controllate – è, pertanto, quello di gestire le partecipazioni azionarie Montedison ad essa attribuite, di esercitare il controllo ed il coordinamento tecnico-amministrativo nonché di attuare le

operazioni finanziarie inerenti alla proprietà, al possesso ed all'acquisizione di azioni Montedison.

Specificando questi ultimi fini, lo statuto particolarmente prevede che la società « promuove e sostiene finanziariamente, in concorso con i privati ed a parità di condizioni con essi, anche mediante la eventuale emissione di obbligazioni, il risanamento e lo sviluppo delle industrie chimiche Montedison, nel quadro degli indirizzi programmatici di Governo ».

II. — È da rilevare ora che la Montedison, con deliberazioni del consiglio di amministrazione in data 29 aprile 1978, si è determinata a dare corso ad una iniziativa intesa al proprio risanamento finanziario.

Le deliberazioni prevedono in particolare:

1) di ridurre il capitale sociale a lire 152.530.000.000 portando il valore nominale di ciascuna azione a lire 175; di aumentare, quindi, il predetto capitale a lire 355.775.000.000 mediante emissione di n. 1.161.400.000 azioni da nominali lire 175 cadauna, godimento 1° gennaio 1978, riservate in opzione ai possessori di azioni attualmente in circolazione in ragione di quattro azioni nuove per ogni gruppo di tre azioni possedute;

2) di emettere un prestito obbligazionario, ipotecario e indicizzato, di importo nominale complessivo di lire 175 miliardi, rappresentato da obbligazioni al portatore di nominali lire 1.000 ciascuna, di cui numero 174.210.000 riservate in opzione, alla pari, ai sottoscrittori di nuove azioni messe in circolazione in ragione di 15 obbligazioni per ogni gruppo di 100 azioni sottoscritte.

Il prestito predetto si caratterizza come segue:

a) interessi: le obbligazioni fruttano l'interesse del 13,50 per cento annuo sul valore nominale, pagabile in rate semestrali uguali;

b) ammortamento e rimborso: sarà integralmente rimborsato entro il 1° gennaio 1991 in 25 rate semestrali scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Le obbligazioni da ammortare saranno determinate mediante estrazione a sorte oppure mediante acquisto diretto sul mercato che la società si riserva di effettuare, in tutto o in parte, in sostituzione del sorteggio.

Il valore di rimborso del capitale è indicizzato in funzione della media aritmetica:

delle variazioni, rispetto ai valori al 30 giugno 1978, dei prezzi dei prodotti di base della chimica inorganica, secondo lo indice ISTAT;

delle variazioni, rispetto ai valori al 30 giugno 1978, dei prezzi del metano « per le forniture industriali non interrompibili » determinati sulla base dell'accordo Confindustria/SNAM del 2 febbraio 1978 e successive modifiche o, venendo meno l'accordo, in via gradata, di quelli determinati dalla pubblica autorità o rilevati dalla camera di commercio di Milano;

degli eventuali maggiori tassi registrati dalla « media mobile dei rendimenti effettivi di un gruppo di titoli obbligazionari – media mobile retrocalcolata di 13 settimane », calcolata da Mediobanca, rispetto al tasso del 13,50 per cento;

c) rimborso anticipato: la società si riserva la facoltà di procedere dal 1° gennaio 1981 al rimborso anticipato, totale o parziale, previo avviso da pubblicarsi almeno 3 mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il rimborso anticipato avverrà alle condizioni indicate al punto *b*);

d) garanzia ipotecaria: le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado sulle concessioni e/o quote di concessioni, di cui è titolare la società, per la coltivazione di idrocarburi, indicate in premessa.

La società si impegna a non fare iscrivere su tali concessioni privilegi o ipoteche, nemmeno con grado successivo a quello sopra enunciato e rinuncia, durante la vita del prestito, all'azione di riduzione

del valore dell'ipoteca di cui al secondo comma dell'articolo 2873 del codice civile.

Nel caso di rinuncia, revoca o passaggio a terzi di una o più concessioni o quota di concessione, la società si impegna ad effettuare il rimborso anticipato di obbligazioni per un importo che almeno eguagli la quota di garanzia ipotecaria venuta meno a seguito di uno o più degli eventi sopraindicati;

e) regime fiscale: gli interessi sulle obbligazioni e le eventuali maggiorazioni del capitale da rimborsare saranno soggetti alla ritenuta alla fonte con l'obbligo di rivalsa nella misura del 20 per cento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, o in quella diversa misura che dovesse essere stabilita da sopravvenienti leggi; non saranno detratte altre imposte o tasse future che per legge non debbano gravare sui portatori delle obbligazioni;

f) quotazione: sarà richiesta la quotazione delle emittende obbligazioni alle borse valori presso le quali sono quotate le azioni della società.

III. — Le deliberazioni riassuntive ricordate costituiscono, a favore della società, un diritto di opzione per l'acquisto di numero 193.439.479 nuove azioni Montedison nonché di numero 29.015.922 nuove obbligazioni Montedison per il prezzo, rispettivamente di lire 33.851.908.825 e di lire 29.015.922.000, con una spesa complessiva pari a lire 62.867.830.825 oltre a lire 882.567.625 per oneri fiscali in essi inclusi quelli connessi al necessario aumento di capitale della SOGAM.

L'esercizio dei diritti di opzione della SOGAM è di rilevante interesse pubblico sotto il duplice profilo dell'attuazione, da parte di una società a totale partecipazione pubblica, degli scopi statutari sopra riassunti e della conseguente possibilità di concorrere efficacemente, in vista degli utili risultati che ne derivano alla collettività, al risanamento finanziario della Montedison nella quale le partecipazioni statali sono, tramite la SOGAM, presenti in misura notevole e con funzioni qualitativamente elevate.

L'ampio dibattito svolto innanzi alla V Commissione permanente della Camera dei deputati il 12 aprile 1978 e i chiarimenti successivamente resi alla stessa Commissione il 27 aprile 1978, hanno confermato il carattere necessario delle funzioni attribuite alla società e giustificano pertanto la spesa di cui al presente disegno di legge.

Tale spesa si riferisce:

1) quanto a lire 33.851.908.825 all'acquisto di nuove azioni Montedison in numero di 193.439.479 al prezzo di lire 175 ciascuna.

Tali azioni conseguono in numero di 151.387.299 ad opzioni relative a vecchie azioni Montedison conferite dall'ENI nella SOGAM ed in numero 42.052.180 ad opzioni relative a vecchie azioni Montedison conferite nella SOGAM dall'IRI.

La partecipazione dell'IRI e dell'ENI nel necessario aumento di capitale SOGAM ammonta quindi rispettivamente a lire 7.359.131.500 e a lire 26.492.777.325;

2) quanto a lire 29.015.922.000 all'acquisto di nuove obbligazioni Montedison in numero di 29.015.922 al prezzo di lire 1.000 ciascuna.

Tali obbligazioni conseguono in numero di 22.708.095 ad opzioni relative a vecchie azioni Montedison conferite dall'ENI nella SOGAM e in numero di 6.307.827 ad opzioni relative a vecchie azioni Montedison conferite nella SOGAM dall'IRI.

La partecipazione dell'IRI e dell'ENI nel necessario aumento di capitale SOGAM ammonta quindi rispettivamente a lire 6.307.827.000 e a lire 22.708.095.000;

3) quanto a lire 882.567.625 ad oneri fiscali conseguenti alle operazioni di aumento di capitale che la SOGAM, per porsi in condizione di esercitare i predetti diritti di opzione, deve effettuare e, quanto alla differenza di lire 1.249.601.550, per oneri finanziari che l'IRI e l'ENI dovranno sostenere stante la necessità di anticipare somme, al più tardi nel dicembre

1978, che il Tesoro non potrà ad essi erogare che nel 1979.

La somma complessiva di cui a questo punto, pari a lire 2.132.169.175, viene nell'articolo 1 suddivisa tra IRI ed ENI nelle stesse proporzioni di suddivisione delle somme ad essi attribuite nei precedenti nn. 1 e 2.

Sono perciò stanziate a favore dell'IRI lire 463.516.892 e a favore dell'ENI lire 1.668.652.283.

IV. — Riassumendo, la somma complessivamente stanziata di lire 65 miliardi viene conferita, quanto a lire 14.130.475.392 (arrotondata a lire 14.130.475.000) per aumento del fondo di dotazione dell'IRI e quanto a lire 50.869.524.608 (arrotondata a lire 50.869.525.000) per aumento del fondo di dotazione dell'ENI.

Tali aumenti sono finalizzati alla copertura degli oneri precedentemente indicati ai punti 1, 2 e 3.

V. — Conviene chiarire che l'autorizzazione che con il presente disegno di legge viene data alla SOGAM di sottoscrivere le obbligazioni emesse dalla Montedison trova giustificazione, anzitutto, nella convenienza economica di tale sottoscrizione, offerta, come si è ricordato, in opzione agli azionisti e intesa, con il reddito che ne deriva, a rendere pienamente conveniente la sottoscrizione di nuove azioni.

Ulteriore giustificazione è nel fatto che il reddito offerto dalle obbligazioni – emesse, con altre facilitazioni, ad un tasso del 13,50 per cento – consentirà alla SOGAM di disporre annualmente di un capitale congruo al fine di migliorare la realizzazione degli scopi societari.

Si deve considerare infine che la sottoscrizione di obbligazioni si pone, insieme alla sottoscrizione delle azioni, come strumento idoneo a fare pervenire alla Montedison quelle disponibilità finanziarie necessarie, come prima si è ricordato, al riassetto della gestione ed all'avvio di programmi di risanamento per la cui completa attuazione si prevedeva, già nel 1977, un fabbisogno finanziario di quasi 400 miliardi di lire, all'incirca coperto dall'attuazione delle deliberazioni adottate dalla società il 24 aprile 1978, attuazione cui è inteso, per la parte concernente la SOGAM, il presente disegno di legge.

VI. — Gli articoli di questo, consentendo l'incremento dei fondi di dotazione dell'IRI e dell'ENI (articolo 1) finalizzato all'aumento di capitale della SOGAM, necessario per l'esercizio dei diritti di opzione (articolo 2) realizzano, in concreto, gli interessi pubblici innanzi chiariti.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto terzo, della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita ai fondi di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI la somma complessiva di lire 65 miliardi così ripartita:

a) all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI: lire 14.130.475.000;

b) all'Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 50.869.525.000.

ART. 2.

I conferimenti di cui all'articolo precedente sono utilizzati dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e dall'Ente nazionale idrocarburi - ENI per la copertura degli oneri di sottoscrizione, proporzionalmente alla loro attuale partecipazione nella Società gestione azioni Montedison - SOGAM SpA, dell'aumento di capitale deliberato dalla società stessa al fine di esercitare i diritti di opzione conseguenti alla sua qualità di azionista della Montedison SpA.

ART. 3.

All'onere di lire 65 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*